**DENUNCIA di DANNI ERARIALI**

Oggetto: Denuncia di danni erariali causati dal Segretario Generale di Regione Lombardia Nicolamaria Sanese per immissione in servizio di dirigenti senza valido titolo.
Integrazione e urgente sollecito di conclusione della vertenza n. V2010/560.

FATTI

A seguito di un ricorso per **omessa pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" di un concorso per 20 dirigenti** regionali indetto nel 2006, il Tar della Lombardia dispose un'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori; appena questi furono evocati in giudizio, il Segretario Generale di "Regione Lombardia" **Nicolamaria Sanese** (che all'epoca risultava "*ad interim*" anche Direttore Centrale dell' "*Organizzazione, Personale, Patrimonio*"), con proprio decreto n. 6.577 del 18 giugno 2007 (pubblicato sul BURL n. 26 del 27.6.2007) **collocò loro in servizio a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2007**, pur consapevole dei rischi di soccombenza e permettendo anche un successivo scorrimento della graduatoria a partire 1.1.2008, per **ulteriori 11 posizioni dirigenziali**, senza attendere nemmeno l'imminente deposito della sentenza del Tar-Lombardia n. 53/2008 (avvenuto il 17 gennaio 2008), con cui fu **annullato il relativo bando di concorso**, in quanto la mancata pubblicizzazione su scala nazionale aveva penalizzato la pubblica amministrazione nella **scelta dei "migliori"** candidati possibili.

A seguito di appello proposto dalla Regione, il Consiglio di Stato, solo in data 3.6.2008 con propria ordinanza n. 3006, concedeva una provvisoria sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado, al solo fine di evitare conseguenze irreparabili in attesa del giudizio di merito, pur obbligando la Regione a rifare il concorso per consentire la partecipazione al ricorrente.

Poco dopo infatti il **Consiglio di Stato con sentenza n. 2.077 dell'1.4.2009**, confermava l'annullamento disposto in precedenza dal Tar, specificando fra l'altro che: "*l'eliminazione dal mondo giuridico del bando di concorso, rende privi di qualsivoglia giustificazione gli atti successivi ed irradia i suoi effetti allo status di dipendenti della Regione*". Lo stesso Consiglio di Stato precisava inoltre che: «*Di tale situazione si è mostrata ampiamente consapevole la Regione che ha condizionato l'accettazione della nomina da parte dei vincitori del concorso alla clausola contrattuale che contempla la risoluzione del rapporto [cfr. di lavoro] per effetto di eventuali statuizioni giudiziali pregiudizievoli senza oneri o chiamata in responsabilità, neppure futura dell'amministrazione procedente*».

Tale affermazione era infatti proprio quella sottoscritta nel suddetto decreto n. 6.577/2007 dal Sanese, unitamente ad uno schema di contratto nel quale ciascuno dei 31 assunti fu vincolato ad accettare la seguente clausola risolutiva dei relativi contratti di lavoro, mai fatta rispettare: «*Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di una serie di contenziosi avverso la procedura concorsuale in oggetto, contenziosi per i quali non è prevedibile, allo stato, la data di definizione. L'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, del provvedimento di approvazione della graduatoria o la mancanza di uno dei requisiti richiesti dal bando comporta la risoluzione automatica, senza preavviso del rapporto di lavoro, senza oneri o chiamata in responsabilità, neppure futura, dell'amministrazione regionale*».

La Regione ricorse anche alla **Corte di Cassazione** (per motivi di giurisdizione), la quale però dichiarò "**inammissibile**" tale ulteriore ricorso, con **sentenza n. 14.495 del 16.6.2010** (qui allegata), ribadendo fra i motivi della decisione: "**... il principio di valenza generale per cui l'annullamento del bando travolge tutti gli atti successivi da esso dipendenti**".

Malgrado quindi l'originaria sentenza di annullamento del concorso divenne nel frattempo definitiva, la prevista "*risoluzione automatica*" dei rapporti di lavoro sottoscritta dal Sanese, non fu

mai attuata, quando si verificarono le citate “*statuizioni giudiziali pregiudizievoli*”, nonostante Sanese fosse anche garante della legalità regionale, in qualità di “Segretario Generale”. Nemmeno si può dire che la funzionalità degli uffici regionali ne avrebbe risentito, poichè i suddetti posti di lavoro indebitamente occupati, sarebbero potuti essere temporaneamente affidati ad “*interim*” ad altri dirigenti o agli idonei di un nuovo e regolare concorso dirigenziale che la Regione nel frattempo fu costretta ad espletare.

I provvedimenti di soccombenza giudiziaria furono invece **resi vani da una sanatoria legislativa** (con cui fu introdotto dal 2009 nella L.R. 20/2008, l'art. 99.bis), che il Tar Lombardia nella sentenza n. 3149 del 13.12.2011 definì: «... della cui illegittimità, pur palese non si discute in questo giudizio». Nella citata sentenza del 2011 inoltre, il Tar **condannò la Regione al risarcimento dei danni** al ricorrente, che di conseguenza percepì € 26.570,6 oltre ad interessi, rivalutazione ed € 4.500,00 con Iva e Cpa per spese giudiziali. Con la citata legge di sanatoria fu introdotto nell'ordinamento regionale un principio secondo il quale i concorsi pubblici dovrebbero essere pubblicati “esclusivamente” sul BURL e sui siti internet, facendo anche “salvi gli effetti” dei concorsi pregressi non pubblicati e già annullati dalla magistratura. Il Tar invece, aveva già precisato nell'originaria sentenza del 2008 che la mancata pubblicazione dei concorsi anche in “Gazzetta Ufficiale” contrastava con leggi statali gerarchicamente superiori e pertanto un tale adempimento non poteva assolutamente considerarsi derogabile da alcuna norma regionale (Sentenza Tar Milano n. 53/2008); tale “*obbligo*” fu perentoriamente ribadito anche dal Consiglio di Stato “*in quanto sancito da norme e principi di rango costituzionale*”.

SI CHIEDE

pertanto alla Spettabile Procura Regionale della Corte dei Conti di **accertare le responsabilità erariali del Sanese** e si **sollecita urgentemente una rapida conclusione** della vertenza in istruttoria n. V2010/560 aperta a seguito di un esposto del 10 febbraio 2010, anche al fine di **evitare l'aggravarsi nel tempo del danno erariale** con l'illegittima permanenza in servizio di **31 soggetti non selezionati fra i “migliori”** su scala nazionale ed aventi **titoli dirigenziali non validi** in quanto derivanti da un concorso **definitivamente annullato**.

L'urgenza di chiudere al più presto tale istruttoria è dovuta anche al tentativo dei vertici regionali, di **eludere le numerose contestazioni sollevate su tale vicenda** (sia dalla stampa, sia da alcuni consiglieri regionali, sia dai sottoscritti) con una forviante nota ufficiale del 19 giugno 2012 (qui allegata), a cui fece seguito una circostanziata richiesta di chiarimenti **che non ha ricevuto alcun riscontro**, protocollata in data 31 luglio 2012 con n. A1.2012.0067425 (anch'essa qui allegata) ed indirizzata direttamente al responsabile dell'accaduto Nicolamaria Sanese.

Con la presente si chiede quindi di addebitare al Sanese i danni erariali conseguenti all'illecita **corresponsione di retribuzioni non dovute**:

- a) negli **ultimi 5 anni**, stante la “*palese*” incostituzionalità della sanatoria delle assunzioni avvenuta applicando (addirittura retroattivamente) l'art. 99.bis della L.R. 20/2008. Tale articolo invece doveva essere: “... disapplicato d'ufficio ed il bando annullato per contrasto con la previsione dell'art. 4 del Dpr 487/1994, come legificata dall'art. 70, comma 13 del d.lgs. 165 del 2001 a sua volta attuativo dei precetti costituzionali di cui agli artt. 4, 51 e 97, commi 2 e 3” poichè “direttamente vincolanti l'autonomia legislativa e regolamentare della Regione” (pag. 30 - Sentenza Tar n. 53/2008).

Calcolo delle spese complessive nel corso degli ultimi 5 anni (valori per difetto):

- **Stipendio minimo mensile** da dirigente regionale al lordo degli “oneri riflessi”, comprensivo di una quota minima di “*retribuzione di risultato*”: €/mese 6.500,00;
 - **Retribuzione lorda minima annua**: €/mese 6.500,00 x 13 mensilità = € 84.500,00;
 - **Costo complessivo** a carico dalla Regione: € 84.500,00 x 31 x 5 anni = **€ 13.097.500,00**
- b) in subordine, per un periodo incontestabile di almeno **7 mesi intercorsi senza coperture** ne

giuridiche ne legislative, in quanto i soggetti illegittimamente assunti non furono “sospesi” dal servizio **durante i 4 mesi** successivi alla sentenza di 1° grado del Tar (di cui la Regione ne venne a conoscenza sicuramente dal 22.1.2008, data della delibera d’appello) e almeno fino alla “sospensiva” provvisoria della stessa (avvenuta però solo a partire dal 3.6.2008 con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3006) e per ulteriori **3 mesi**, dopo la conferma dell’annullamento del bando da parte del Consiglio di Stato (*Sentenza n. 2077/2009*). Tale ulteriore periodo decorse senza alcuna interruzione giudiziaria della sua esecutività, dalla data di notifica della sentenza d’appello (29.4.2009), almeno fino alla data di entrata in vigore della citata illegittima sanatoria (5.8.2009).

Calcolo delle spese per i 7 mesi senza coperture (valori per difetto):

- **Stipendio minimo mensile** da dirigente regionale al lordo degli “oneri riflessi” e comprensivo di una quota minima di “retribuzione di risultato”: €/mese 6.500,00;
- **Retribuzione lorda minima in 7 mesi:** €/mese 6.500,00 x 7 mesi = € 45.500,00;
- **Costo complessivo** a carico dalla Regione: € 45.500,00 x 31 dirigenti = **€ 1.410.500,00**

* * *

Si trasmette la presente **ad integrazione della vertenza**, già aperta presso la Procura della Corte dei Conti della Lombardia con esposto del **10 febbraio 2010**, rubricata con n. **V2010/560**,

Si autorizza il trattamento dei dati personali dei sottoscritti ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

Si chiede di essere informati nel caso di richiesta di archiviazione della pratica.

Milano, 14 settembre 2012

Allegati:


- 1) Sentenza Cassazione 16.6.2010 n. 14495;
- 2) Nota del 19.6.2012 con la quale “Regione Lombardia” ha giustificato la procedura;
- 3) Richiesta di chiarimenti del 31.7.2012 inoltrata direttamente a Nicolamaria Sanese;
- 4) Copia documento d’identità del Dott. Enrico De Alessandri;
- 5) Copia documento d’identità di Mattia Calise;
- 6) Copia documento d’identità di Vito Crimi.

Con Osservanza


- Dott. Enrico De Alessandri
via Legnano, 10
20121 – Milano




- Mattia Calise
via Vigorelli, 1
20090, Segrate (MI)



- Vito Claudio Crimi
via Arrigo Boito, 20
25123, Brescia



Oggetto: Informativa su un concorso regionale definitivamente annullato da cui risultano autorizzati in servizio 31 dirigenti. Iniziative da intraprendere.



Al Consigliere Regionale

ROBERTO FORMIGONI

GRUPPO POPOLO DELLA LIBERTÀ

Egregio Consigliere,
con riferimento all'oggetto si allega un'istanza di **circostanziate contestazioni** inoltrata in data 31.7.2012 al Segretario Generale di "Regione Lombardia" **Nicolamaria Sanese** per **aver immesso in servizio e mai rimosso**, soggetti con **qualifica dirigenziale non valida**, in quanto derivante da un concorso annullato, con sentenza passata "in giudicato".

Poiché tale istanza non ha ricevuto risposte, in data 17.9.2012 è stata protocollata alla **Procura della Corte dei Conti una denuncia** (*allegata in copia e firmata dagli scriventi Enrico De Alessandri, Mattia Calise e Vito Crimi*) per **danno erariale conseguente a retribuzioni non dovute** erogate ai suddetti dirigenti, per una spesa complessiva negli ultimi 5 anni a carico della Regione, di almeno € 13.097.500,00.

Si riporta inoltre l'**elenco dei suddetti 31 dirigenti** con le loro attuali **retribuzioni** annue e i relativi **incarichi** aggiornati.

In attesa del pronunciamento della Corte dei Conti - al fine di evitare l'aggravarsi nel tempo di tale ingente danno erariale e possibili annullamenti futuri degli atti firmati da tali dirigenti - si invita il Consiglio Regionale a chiedere alla Giunta una temporanea **sospensione dal servizio** dei suddetti dirigenti illegittimamente in servizio, oppure ad effettuare l'**abrogazione dell'art. 99-bis** della L.R. 20/2008 (*recante la sanatoria degli assunti*).

Si invita inoltre il Consiglio a chiedere al Presidente della Regione le **immediate dimissioni** del principale responsabile dell'accaduto: **Nicolamaria Sanese**, in quanto non ha fornito riscontri di alcun genere alle molteplici contestazioni sollevate per iscritto in data 31.7.2012.

*

Nel caso in cui il Consiglio non si attiverà **entro i prossimi 15 giorni**, il Dott. Enrico De Alessandri, che firma la presente richiesta con Mattia Calise e Vito Crimi, non ricorrerà, come ha fatto recentemente, a scioperi della fame, ma a **forme di protesta decisamente più estreme** contro la sua persona, come già precisato nell'allegata lettera del 31.7.2012 inoltrata a Sanese!

Distinti Saluti

Dott. Enrico De Alessandri
via Legnano,10
20121 - Milano
Milano, 20 settembre 2012

Mattia Calise
Via Vigorelli, 1
20090, Segrate (MI)

Vito Claudio Crimi
Via Arrigo Boito, 20
25123, Brescia